

L'ARCHIGINNASIO

ANNO X - NUM. 3 BULLETTINO DELLA BIBLIOTECA
MAGGIO-GIUGNO 1915 COMUNALE DI BOLOGNA

SOMMARIO — W. CESARINI-SFORZA: La « Dichiarazione dei diritti » a Bologna — F. CANTONI: Di alcune armi attribuite alla « Società della Morte » — L. FRATI: Comici ed acrobatici a Bologna nel cinquecento — Notizie — Bibliografia bolognese — *A parte*: A. SORBELLI: Le iscrizioni e gli stemmi dell'Archiginnasio (continuazione) — A. DALLOLIO: La difesa di Venezia nel 1848 nei carteggi di Carlo Berti Pichat e di Augusto Aglebert (continuazione) — *Tavola fuori testo*: Uno dei pugnali attribuiti alla « Società della Morte » (Pugnale n. 2).

La “ Dichiarazione dei diritti „ a Bologna

I.

L 1° d'agosto 1789 la *Gazzetta di Bologna*, che aveva sempre tenuto al corrente i suoi lettori delle notizie di Francia, pubblicava nel n. 61 una relazione degli ultimi fatti di Parigi (presa della Bastiglia, ecc.) evidentemente tradotta dal francese e tutta piena di democratici sensi: i primi grandi episodî della Rivoluzione venivano così a conoscenza dei bolognesi sotto la luce più favorevole. « In tutto questo tumulto, fuori delle botteghe di armi e degli incettatori, veruno non ha a lamentarsi del minimo dispiacere. La *Cassa di sconto* e il *Tesoro reale* sono nella maggior sicurezza. E frattanto è questo quel Popolo, che un picciol numero di *Aristocratici* va calunniando, e calunnierà senza dubbio tuttavia ». Nel numero seguente, la *Gazzetta* parla già della « grande rivoluzione di Parigi » come di un avvenimento « che occuperà certo nella storia del secolo un luogo dei più distinti ». E nel n. 68, il 25 agosto, dà notizia dell'avvenuta *Dichiarazione dei diritti*: « nulla si è trattato, nè forse si tratterà nell'Assemblea Nazionale che possa giammai farle maggior onore nella storia di tutti i secoli, quanto ciò che fu decretato nella famosa sessione delli 4 del corr. alla sera, e che durò dalle ore 7

fino alle 2 ore della mattina ». Nel numero seguente la *Dichiarazione* è pubblicata, e poi poco per volta vien pubblicata tutta la Costituzione.

Intanto che gli « ambiziosi » (?) bevevano alla fonte delle nuove dottrine, così scrive sotto l'anno 1789 il Muzzi (storico da poco, ma al quale qui si può credere), « il popolo nostro seguiva ancora le antiche consuetudini: cene e cuccagne; feste e gavazzamenti; suoni di tamburi e di pifferi; sollazzi pubblici e feste d'annuale ricorrenza » (1). Di lì a non molto il Zamboni compieva il suo primo tentativo (febbraio-marzo 1790), che non riuscì, nè aveva probabilità di riuscita, ma che mise in allarmi il Legato pontificio, e di riflesso in angustie il Reggimento, il quale trovò ingiustificate le minacce legatizie contro gl'ignoti autori del « gravissimo delitto », perchè compromettevano « la buona fama di una città la più devota alla S. Sede e subordinata alle leggi del governo » (2). Ma le novità francesi non interessavano soltanto l'entusiasta Zamboni; altri poteva meglio apprezzarle e farne prò. Il Pubblico Consultore Gavazzi, in un suo « voto » presentato nel febbraio 1790 all'Assunteria di Magistrati intorno al privilegio dell'esenzione dalle confische concesso ai cittadini bolognesi fin dai tempi di Gregorio XIII (e che si riteneva leso, in quei giorni, dal Card. Legato), cita non soltanto una delle fondamentali leggi riformatrici del Granduca di Toscana, le *Istruzioni e Ordini* del 1786, il cui § 45 riguarda appunto l'abolizione delle confische, ma anche « la legge ultimamente stabilita nell'Assemblea Generale di Francia il dì 1° del corrente febbraio, che nel secondo articolo proibisce ai Giudici il pronunziar sentenze di confiscazione in qualsivoglia caso, e per qualsivoglia delitto venga condannato il delinquente » (3). E questo è un notevole esempio del come le persone

(1) MUZZI, *Annali della città di Bologna* (Bologna, 1846), VIII, p. 521-2.

(2) V. per questo episodio FIORINI, *Catalogo del Tempio del Risorgimento italiano*, II (Bologna, 1897), p. 140 segg.

(3) V. questo « voto » allegato a una lett. degli Assunti di Magistrati all'Ambasciatore bolognese in Roma, 3 marzo 1790 (ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Lettere all'Ambasciatore*, vol. 475).

colte, quale il giurista Gavazzi, seguivano da vicino l'opera della Rivoluzione, tutt'altro che indifferenti a ciò che succedeva di là dalle Alpi.

Sarebbe, infatti, adirittura incomprensibile la rapidità del cambiamento avvenuto nello spirito pubblico dei bolognesi all'arrivo, nel 1796, dei soldati di Bonaparte, se non fosse d'altra parte supponibile che se tal cambiamento potè rapidamente succedere, segno è che già si era in qualche modo trasformata la coscienza dei cittadini, e che l'arrivo dei francesi dovè costituir soltanto l'occasione estrinseca perchè questa nuova coscienza potesse spezzar la crosta degli antichi modi di pensare e di vivere, sotto la quale si era fino allora modificata quasi inavvertitamente. E del resto, parlando di cittadini la cui coscienza politica si trasformò, s'intende solo una minoranza nel seno della popolazione, la cui massa, naturalmente ignorante e apatica, sfondo o scenario buono per qualunque spettacolo, non ebbe alcuna parte decisiva nella rinnovazione; coloro che furono di questa gli autori e gli eroi appartenevano alle classi bolognesi più elevate per cetò o per cultura, o più specialmente partecipavano al governo, ond'è comprensibile che si trovassero, come suol dirsi, all'altezza dei tempi, in un'epoca come quella sì piena di grandiosi e strepitosi avvenimenti che loro sarebbe stato impossibile non rimanerne o sconvolti o travolti. Il governo pontificio cade in Bologna così pesantemente, da far proprio pensare che coloro stessi i quali lo avevano fino allora o direttamente o indirettamente sostenuto lo abbandonino volentieri, come se già da tempo tale fosse il loro desiderio o almeno già da tempo fossero persuasi che non si poteva più sostenerlo.

Il fatto stesso di trovarsi questa città sotto tale governo spiega come non vi si sia potuto formare un centro di rinnovamento intellettuale come, per esempio, a Milano (anche l'antico Studio era, alla fine del '700, in piena decadenza); tuttavia non mancano i segni più o meno visibili del contraccolpo che essa doveva risentire delle grandi novità di cui era pieno il secolo. Correvano per le mani delle persone colte tutti quei libri ed opuscoli intorno alla filosofia francese e alle riforme dei principi che si stampavano

in quei giorni. Dalla Congregazione romana dell'Indice venivano raccomandazioni all'Inquisitore bolognese d'invigilare sull'introduzione in città dei nuovi libri, ma l'Inquisitore rispondeva che la sua vigilanza per quanto rigorosa non poteva riuscir completamente efficace, date le mille astuzie dei librai e dei lettori (1). Sarebbe interessante, ma forse è ormai impossibile, studiar minutamente questo fenomeno della divulgazione delle nuove idee: soltanto verso la fine del secolo se ne ha una manifestazione chiara e precisa in quelle *Memorie enciclopediche* che il Ristori pubblicò in Bologna nel 1781, 1782, 1785 e 1786, mentre nella vicina Modena faceva uscire una *Storia politica e filosofica* relativa a quei due primi anni (2). Bisognerebbe anche ricercare se e quali diramazioni avesse qui il giansenismo, benchè si possa facilmente supporre che Bologna non era terreno adatto per tal movimento (3). Tuttavia la connessione fra queste dottrine e quelle rivoluzionarie fu notata anche qui, come risulta da un certo sonetto vernacolo in lode del Minzoni, fiero predicatore antigiacobino, e in altre produzioni del genere (4). Qualche diramazione avrà pur avuto la massoneria, specialmente negli ultimi tempi in cui anche a Bologna capitavano degli emissari francesi; un illustre simpatizzante trovarono questi in Luigi

(1) Cfr. il *Registro delle lettere dell'Inquisitore del S. Uffizio alla Sacra Congregazione*, 1734-66, ms. nella Biblioteca Comunale (n. 3100 della *Bibliografia bolognese del Frati*).

(2) Ne parla il FIORINI, *Catalogo* cit., p. 44 segg. In questi anni fu anche pubblicato in Bologna un anonimo *Trattato teorico-pratico degli abusi criminali* (tip. Sassi), ispirato alle dottrine del Beccaria.

(3) Giansenista, o almeno al corrente delle dottrine gianseniste era forse un tal Giuseppe Severini, bolognese, tenuto d'occhio, nel 1763, dall'Inquisitore, per certe sue massime sulla predestinazione. Ma nient'altro ricavasi dal cit. *Registro* inquisitoriale, che disgraziatamente non va oltre il 1766. È denunciato nel 1752 un Ant. Giuseppe Alberti, pure bolognese, che già parecchi anni prima aveva manifestato sentimenti repubblicani, e si era fatto trovare con un libro francese propugnante l'ateismo. Può notarsi che alla fine del secolo, nelle cit. *Memorie enciclopediche* del Ristori, si dice che gli *Annali ecclesiastici*, il famoso giornale dei giansenisti toscani, « non contengono nulla di interessante, ma cose rancidissime e puerili » (cfr. FIORINI, *Catalogo* cit., p. 48).

(4) Il sonetto è riferito dall'UNGARELLI, *Il generale Bonaparte in Bologna* (Bologna, 1911), p. 5; ivi si cita anche, come espressione dei medesimi sentimenti, una *Introduzione al fol del sgner D'la Funtana*, del can. Longhi.

Zamboni, e si sa dai processi intervenuti nei posteriori tempi di reazione che l'organizzazione segreta giacobina si era abbastanza diffusa.

Ma, qualunque sia stata, la preparazione puramente teorica servirebbe ancor poco per spiegar la rapidità e la serietà della trasformazione in senso rivoluzionario di gran parte delle classi dirigenti bolognesi, se non fosse naturale il pensare che essa abbia trovato un forte alleato nelle speciali condizioni di fatto andatesi formando in Bologna alla fine del secolo: le idee astratte, di solito, non hanno alcuna pratica efficacia se non riescono a incarnarsi in sentimenti concreti ed attuali. E veramente Bologna, negli anni di poco anteriori alla Grande Rivoluzione, si trovava già in un certo stato di politico orgasmo, non per riflesso delle teorie e degli avvenimenti di fuori, ma per la preoccupazione de' suoi immediati e concreti interessi: alludiamo alle ben note controversie del Reggimento col Governo di Roma per il « Piano economico » di Pio VI (1). Ora mentre i bolognesi cercavano d'opporsi con ogni mezzo alle riforme amministrative con cui credevano che Roma aggravasse le loro finanze o ledesse i loro privilegi, passava nel loro animo un vago rimpianto dell'antica libertà, perduta da quasi tre secoli. Ed è appunto questo il sentimento che entra in prima linea nella formazione di quel collettivo stato d'animo che rende così facile, quasi si direbbe logica, la rivoluzione del '96. Nelle classi popolari il disagio economico viene più o meno collegato al fatto della permanenza al supremo potere di un governo non cittadino; nelle classi più elevate, in coloro già conquistati dalle nuove idee, è più che probabile che il rimpianto per la *libertas* antica coincida col desiderio di una libertà da venire. Così le astratte idee rivoluzionarie prendono corpo in sentimenti ben definiti, corrispondentemente alle circostanze locali; e questi sentimenti, alla lor volta, si colorano rivoluzionariamente, trovano un'espressione nelle formule dell' '89. L'arrivo dei francesi ha soltanto l'effetto di produrre in Bologna uno stato di cose tale, che ormai era non solo possibile, ma

(1) Ampiamente esposte in FIORINI cit., p. 79-115.

addirittura necessaria, l'applicazione concreta di tutte le idee astratte e le aspirazioni maturate fino allora in segreto.

Rappresentante della sovranità pontificia era, come si sa, il Legato, nelle cui mani giuravasi la fedeltà al governo, e al quale faceva capo ogni giurisdizione e spettava la nomina dei giudici, mentre senza suo consenso nessuna deliberazione poteva esser presa dal Reggimento (1). Perciò, sebbene questo fosse esclusivamente formato da Senatori tratti dalle famiglie nobili che avevano tal privilegio, non può dirsi che a Bologna governasse l'aristocrazia: il vero governo era quello del Legato, e gravava quasi sempre imparzialmente su tutta la popolazione, dai nobili senatori al popolo. Ma allorchè Bonaparte venne a licenziare il rappresentante del papa e a concentrare nell'aristocratico Senato « tutto il potere legislativo e governativo », le aspirazioni democratiche poterono ragionevolmente concretarsi nella richiesta d'un governo non più aristocratico, onde il repubblicanesimo dell'antico comune apparve come rimesso a nuovo. Ed è questa la parte principale della rivoluzione bolognese, è anzi appunto ciò che agli avvenimenti del 1796 può fare attribuire la qualifica di rivoluzionari; la sovranità pontificia cade, infatti, per opera dei conquistatori francesi, non dei cittadini, i quali fanno la loro rivoluzione solo quando, dopo l'arrivo dei soldati repubblicani, cominciano poco per volta ad applicare le nuove idee democratiche alle diverse parti della costituzione politica e del sistema giuridico fino allora vigenti.

Che ciò sia avvenuto in forma presso a poco pacifica, senza rivolte popolari, è spiegabile pel fatto che la plebe bolognese era assolutamente priva di aspirazioni politiche, e in compenso assai ricca di religione. Il ceto medio (proprietari non nobili, professionisti, commercianti, impiegati) si distingueva dalla nobiltà soprattutto perchè a questa spettava il privilegio del governo; privilegio, però,

(1) Secondo i capitoli di Nicolò V, confermati poi diverse volte, il governo di Bologna avrebbe dovuto esser misto; ma sul modo di contenersi dei Legati v. COMELLI, *Il governo « misto » in Bologna dal 1507 al 1797 ecc.*, in *Atti e Memorie della R. Deput. di S. P. per le prov. di Romagna*, S. III, v. XXVII (1909), p. 1-31.

che all'atto pratico riducevasi a poco più di una funzione decorativa, dalla quale forse derivavano più oneri che vantaggi. Ora i nobili del Senato, dopo aver assistito di buon grado alla caduta dell'autorità pontificia, si disposero senza riluttanze a cedere anche quell'autorità che Bonaparte aveva loro conferita. Essi non si dimostrarono gelosi conservatori dei loro privilegi, contro cui gli altri ceti fossero costretti a cozzare violentemente, bensì come il ponte di passaggio dal vecchio al nuovo regime: abolita la sovranità pontificia, nel Senato riapparve, a torto o a ragione, l'antico centro dell'autonomia repubblicana, onde i ricordi di questa furon rievocati, e nella vecchia costituzione bolognese si trovò già applicata in anticipo la nuova formula della « sovranità popolare ».

È caratteristico della rivoluzione del '96 appunto il fatto che le nuove ideologie democratiche vengono rappresentate semplicemente come il risveglio di una più o meno simile coscienza antica, onde viceversa si trasportano indietro nei secoli formule e concetti che solo in quegli ultimi anni potevano pensarsi. Così per esempio, poichè non si ammetteva ormai come legittimo che un governo emanante dalla volontà popolare, il Senato, che colla volontà del popolo aveva sempre avuto assai poco a spartire, sentì il bisogno di affermare (e, può darsi, in buona fede) che « egli fu sempre il sostegno e il difensore del Popolo contro la forza del dispotismo e della prepotenza », che « egli contrastava col Sovrano stesso e con i suoi ministri per minorare i politici mali della Nazione », e perciò « tuttochè aristocratico era il più forte appoggio e sostegno della democrazia ». Non solo, ma anche la divisione dei poteri affermò d'aver attuata già qualche secolo prima che un articolo della *Dichiarazione* dell' '89 ne consacrasse il principio: « tuttochè egli avesse nell'antico sistema parte nella legislazione, tutta la esecuzione delle leggi ad altri individui non dell'ordine suo era commessa. I medesimi civici magistrati erano a diversi ordini confidati, ed in alcuni appena vi aveva luogo un senatore, o al più due. Questa non era dunque quella violenta, rabbiosa aristocrazia, che diametralmente fosse opposta alle massime ed ai sistemi dei vinci-

tori » (1). E quando si trattò di giustificare la ribellione di Bologna alla sovranità pontificia, i senatori, la cui autorità era stata dal sovrano in mille modi depressa o negata, furono senz'altro chiamati... *rappresentanti della nazione*. « Piacer poteva [ai bolognesi] il veder il Senato, e cioè i Rappresentanti della Nazione, che per giurata Costituzione tutto dovevan far col Legato a modo che questi nulla poter doveva senza loro, reso impotente, e schiavo delle voglie, dei piaceri, delle cabale, degl'interessi del preside? » (2).

II.

Nella seconda metà del '96 la nuova filosofia politica penetra liberamente in moltissime menti, e si cominciano ad applicare non senza abilità i suoi principî a tutte le pubbliche questioni. Fra le quali, ad esempio, massimamente importava quella appunto sul diritto di Bologna a ribellarsi al suo legittimo sovrano facendo omaggio ai conquistatori, e niente di più opportuno, per risolverla, che la teoria del contratto sociale. I bolognesi si eran dati a Nicolò V, nel 1447, con un vero contratto fra loro e il pontefice, dal quale derivavano precisi diritti e obblighi per ambo le parti; ma la Santa Sede non osservando gli obblighi suoi nè rispettando i diritti dei cittadini aveva violato il patto, e perciò logicamente i cittadini erano alla lor volta sciolti da ogni obbligazione verso di essa (3). Altro caratteristico esempio: avvicinandosi il momento

(1) Lettera al Popolo bolognese di amoroso ed imparziale cittadino, in *Raccolta de' Bandi ecc. pubblicati in B. dopo l'ingresso delle truppe francesi* (Bologna, nella Stamp. Camerale), parte IV, p. 10-11. È ispirata dal Senato medesimo in difesa del suo operato in occasione del cambiamento di governo.

(2) Seconda lettera del cittadino imparziale ed amoroso, nella suddetta *Raccolta*, V, p. 12.

(3) *Ivi*, p. 15-18; lo scrittore rimanda espressamente alla teoria del contratto sociale esposta dallo Spedalieri in un libro « approvato dal Papa stesso ». L'arcipr. Morandi affermava che il « Sovrano di Roma » aveva mancato ai doveri naturali e ai convenzionali, « al Santo Codice della Natura e ai Capitoli di Nicolò V » (*Ragionamento di L. M. al Popolo bolognese sopra la presente abbracciata mutazione di governo*, in *Raccolta cit.*, V, p. 56-73). Lo stesso ragionamento fu ripetuto nel 1831 per giustificare la nuova rivoluzione; cfr. il proclama 25 febbraio del Vicini, presidente del Governo provvisorio bolognese, nel *Bollettino di tutte le Notificazioni ecc. del Governo provvisorio*, pubblicato in quell'anno, t. I, p. 118-9.

di stabilire la nuova costituzione, sorgeva anche l'opportunità di applicare certi famosi principî del Montesquieu, quindi esortazioni ai cittadini di ponderar bene ogni circostanza, prima di decidere la forma di governo: « considerate la località del vostro terreno, la sua fertilità, il clima » (1); lo stesso Montesquieu aveva detto essere la virtù il fondamento delle repubbliche, quindi altre calorose esortazioni a praticarla, per esempio, oltre che nei giornali, in un anonimo discorso *Al popolo bolognese*, e nel *Catechismo* del Marescalchi (2).

Insieme al già citato *Ragionamento* del Morandi, questo *Catechismo* è uno dei più notevoli degli scritti apparsi nel '96 per popolarizzare le novelle idee. Il Morandi espone i principî del nuovo diritto pubblico, senza originalità ma compiutamente, partendo dai concetti di libertà naturale, di società, e di sovranità (« diritto di comandare unito alla podestà di farsi obbedire »), e dimostrando poi come sia necessario un governo, come si formi un patto fra questo e i sudditi, col relativo diritto nei sudditi di rivendicare contro il governo, che l'offenda, la libertà primitiva. Più interessante è il *Catechismo*, fatto in parte ad imitazione degli scritti analoghi che correvano in quel tempo, tuttavia non privo di abilità pedagogica nel presentare e sciogliere quei dubbî sul nuovo sistema politico che dovevano naturalmente affacciarsi allo spirito di molte persone. Così spiega in qual senso possa dirsi che il singolo cittadino partecipa alla sovranità, per qual ragione il governo democratico, pur migliore degli altri, sia stato finora meno comune, in che consista l'eguaglianza sociale benchè tutti non possano aver contemporaneamente parte nel governo, che cosa sia la libertà e come ad essa non contrasti l'obbedienza alle leggi. Discute anche la questione sull'utilità del commercio e delle belle arti, contro il cui esercizio i democratici più ortodossi portavano l'esempio di Sparta, e riconosce che, almeno nella nuova repubblica bolognese,

(1) Seconda lettera ecc. cit., p. 21.

(2) Nella *Raccolta cit.*, V, p. 42-7, e VIII, p. 3-29.

avendo riguardo ai suoi bisogni e alle sue condizioni, era necessario promuoverli. « Come impiegare tante braccia, che rimarrebbero inoperose, se non promovendo i nostri opifici e le nostre manifatture, e proteggendo la loro estrazione ed il loro smercio? »; d'altra parte è vero che « le belle arti ammolliscono i costumi, ma noi non abbiamo già ad essere gran guerrieri ». Donde si ricava che il *Catechismo* non perdevasi soltanto nell'astratta filosofia politica, ma teneva presente che a Bologna, in quei giorni, c'era miseria per la disoccupazione, e che i bolognesi avevano perduto il gusto della gloria militare.

Intanto veniva diffusa la *Déclaration des droits et des devoirs du citoyen* posta in principio alla Costituzione francese dell'anno III; nel settembre 1796 usciva tradotta in un manifesto, e anche in appendice a un calendario per l'anno V della repubblica, che cominciava appunto in quel mese. Alla fine di ottobre si pubblicava in un opuscolo il progetto della nuova Costituzione, preceduta da una *Dichiarazione* analoga a quella francese (il tutto apparve poi anche sulle colonne del *Monitore bolognese*), e la stessa *Dichiarazione* fu pubblicata più tardi a cura dell'Istituto delle Scienze, antepoendo, contro il consueto, l'elenco dei doveri a quello dei diritti ⁽¹⁾. Non mancavano dunque ai cittadini i mezzi per istruirsi democraticamente, tanto più che la stampa periodica abbondava di facili commenti ai nuovi sacri testi. Si aprì inoltre, l'anno dopo, un *Circolo costituzionale* dove la Costituzione (cispadana) venne spiegata, a beneficio del pubblico, articolo per articolo, e sulla cui tribuna si succedettero i conferenzieri per trattar degli argomenti

⁽¹⁾ *Dichiarazione de' diritti e de' doveri del Uomo e del Cittadino, estratta da un proclama del Popolo Francese in presenza dell'Ente Supremo* (Bologna MDCCXCVI), foglio vol.; *Decadario per l'anno quinto della Repubblica francese colla Dichiarazione ecc.* (Bologna, Stamp. della Colomba); *Piano di Costituzione presentato al Senato di B. dalla Giunta Costituzionale ecc.* (Stamp. Camerale MDCCXCVI); *Dichiarazione elementare dei doveri e diritti dell'uomo e del cittadino per uso della gioventù* (presso l'Istituto delle Scienze). Anche il solito almanacco *Il Caffè*, uscito ai primi di dicembre, conteneva « varî discorsi interessanti sopra la Religione e la Libertà, con i diritti e doveri dell'uomo, ed altre cose utili ».

d'attualità ⁽¹⁾. Così si andava formando quell'opinione pubblica necessaria per il consolidarsi del nuovo regime, essendo « abbastanza provato dalla storia delle nazioni che han figurato nel gran teatro del mondo, che senza uno *Spirito Pubblico Nazionale* le repubbliche non si sostengono ». Parole che leggevasi nel n. 15 del *Monitore bolognese*, quello dei giornali sorti nel '96 fatto meno peggio, benchè anche sotto la penna de' suoi redattori le nuove formule democratiche spesso si ingarbugliassero come nella seguente definizione: « Per spirito pubblico d'una nazione intendesi quell'unione di principî e d'idee che della volontà parziale di ogni individuo non forma che una sola volontà generale, i di cui elementi partono dalla legge, dagli usi, dai bisogni, dalla educazione d'un popolo, e il di cui fine altro non è che la comune felicità » ⁽²⁾. Nello stesso giornale apparve alla fine d'ottobre uno scritto dal titolo: « Il ragionatore scomunicato », caratteristico esempio delle idee volterriane che ormai si potevano apertamente professare nella bigotta Bologna ⁽³⁾. Ma l'argomento su cui i giornali battevano con maggior foga era quello che con barbarissima parola dicevasi della « democratizzazione » universale: il primo effetto del nuovo regime doveva essere l'assoluta eguaglianza civile dei cittadini, onde si predicava e ai nobili e ai plebei che fra di loro più non correva, civilmente, alcuna differenza. Il giornale *Il Repubblicano* ripeteva le sue tirate contro i titoli nobiliari, e faceva perfino qualche accenno all'eguaglianza di fatto, tra ricchi e poveri: forse riflesso tenuissimo ma degno di nota delle allor giovinette idee di Gracco Babeuf. Che mi servono i tanti diritti che la democrazia mi conferisce, chiede l'anonimo giornalista, se poi non ho da sfamare i miei figli? il riconoscimento dei veri meriti è giustizia, « ma vorrei prima di

⁽¹⁾ Su questo Circolo v. qualche notizia in UNGARELLI cit., p. 143 segg. *Il Democratico imparziale*, foglio che si cominciò a pubblicare il 2 gennaio 1797, dava i resoconti delle sue adunanze. Per la storia esterna del giornalismo bolognese in quest'epoca v. FIORINI, *Catalogo* cit., I, p. 23 sgg.

⁽²⁾ *Il Montore bolognese* (nella Biblioteca Comunale), n. 15, col. 125-6.

⁽³⁾ *Ivi*, n. 26, col. 221.

tutto provvedere d'una congrua sussistenza » i cittadini meritevoli. Egli immagina anche un curioso « aneddoto morale ». L'albero della libertà è piantato, ma un tale sorride ironicamente del tripudio del popolo, e ad un amico che gliene chiede il perchè risponde di non aver di che mangiare, lui e la famiglia, perchè Mida e Arpagone, suoi ricchi debitori, si rifiutano, pur potendo, di pagarlo; « l'albero è piantato (così lo consola l'amico), la Costituzione è sul punto di pubblicarsi, spero che la giustizia e l'equità ti compenseranno dei tratti iniqui che hai fino ad ora ricevuti. Così la penso (risponde l'altro), ed ecco perchè rido » (1). Non mancano poi le esortazioni alle donne, affinchè professino anch'esse la vera democrazia, smettendo i vezzi e l'inoperosità, perchè « reo diviene chiunque attenta all'incorruttibilità della legge », e « nelle repubbliche non è gloria ma vergogna il passare la vita nel torpore » (2). Lo zelo dei giornalisti giunse a denunciare, pur senza farne il nome, una ricca bolognese che si era permessa di respingere una mendicante (3). È degno anche di nota, fra i discorsi del Circolo

(1) *Il Repubblicano* (nella Bibl. Com.), n. 1 e 2, p. 4-5, 14-5.

(2) *Ioi*, n. 12, p. 89 segg.; segue la descrizione del nuovo *abito civico* per le donne, bianco, rosso e verde.

(3) Ecco il curioso brano, tratto dal *Democratico imparziale*, n. 9 (15 gennaio '97), p. 34-5: « Molti si meravigliano, anche in Bologna, che l'uguaglianza non sia troppo attaccata alle donne; ed han ragione. S'è infatti ancor veduta una ex nobile passeggiare colla moglie del suo calzolaio? quella d'un dottore o d'un avvocato colla lavandaia o colla moglie del suo facchino? Si sono elleno mai vedute andar al teatro senza aver palco, e così sedere nella platea fra le artigiane? Si sono ancor degnate le padrone di camminare al paro del suo servitore e della servente, cosichè questi non debbano più stare lontani due braccia dalla lunga coda delle loro sottane, ed avvicinarsi soltanto per sostenerle col braccio, o per la necessità di farli un'ambasciata, o di galanteria o di altre cose simili? » Se negli uomini il sistema dell'eguaglianza ha fatto un notevole progresso, questo dipende da ciò che essi « sono in una necessità di trattarsi frequentemente, cosichè una certa influenza che nasce l'uno fra l'altro per i loro interessi, fa che siano specialmente a portata d'amarsi e di vicendevolmente stimarsi. Ma le donne, se si uniscono in molte, si guardano, si burlano, fan le preziose... e come fra queste viziose abitudini può trovarsi l'eguaglianza? Io credo che, generalmente parlando, questo spirito non regnerà mai fra le donne finchè non s'è tentato di vincere, ciò che una volta pareva impossibile, cioè di farle prender giudizio per mezzo della pubblica istruzione. A proposito; ieri ad una donna ricca, che passava per S. Mamolo, s'affaccia una miserabile dicendogli: Fatemi in nome di Dio la carità. Essa si rivolge bruscamente e li risponde, che essa pure è una cittadina, e che le cittadine non hanno bisogno d'elemosina. E da se la scaccia. Io

costituzionale, quello della cittadina Teresa Negri di Imola, d'intonazione femminista. In quel Circolo si discorreva, anzi si declamava, sopra ogni argomento, con poca originalità ma con molto entusiasmo: sul nome di libertà, sul nome di cittadino, sulla necessità dell'istruzione, sui danni del fanatismo, sulla nullità dei giuramenti perniciosi alla patria, sui provvedimenti contro la mendicizia, sui vantaggi delle arti e delle scienze, contro il falso patriottismo, contro gli aristocratici... Si declamò perfino « sull'indispensabilità del terrorismo contro i nemici interni della repubblica », benchè nessuno sentisse sul serio il bisogno di un nuovo novantatre (1).

III.

Con tutta questa propaganda, c'era piuttosto necessità di opporsi all'interpretazione troppo rivoluzionaria, per dir così, da molti data al cambiamento di regime, che di spingere i recalcitranti a far buon viso al cambiamento stesso. Non mancò qualche tentativo reazionario, specialmente da parte del clero, ma la corrente rivoluzionaria ebbe il netto predominio, e trionfò quando, nell'ottobre, fu innalzato in piazza l'Albero della libertà. A Bologna, tuttavia, si faceva la rivoluzione più con discorsi, canti, grida d'abbasso, che con atti concreti di rivolta collettiva, mentre in certe parti del

credo che una barbarie maggiore dar non si possa, perchè, se ributtavano l'aristocratica delicatezza le voci della democrazia, quelle della natura e della religione non sono arrivate a commovere la sua perfidia ».

(1) Cfr. la *Raccolta de' Discorsi pronunciati al Gran Circolo Costituzionale di Bologna* ecc. (1797-98), due volumi. Come appendice al *Democratico imparziale* furono anche pubblicati, fra il novembre 1797 e il gennaio seguente, otto *Opuscoli di democratica istruzione* (per le stampe del Genio Democratico), contenenti vari *Ragionamenti* e *Catechismi*, che, pur ripetendo le solite idee, segnano un certo progresso, per abilità di argomentazione e di esposizione, su gli scritti apparsi fino allora. Uscirono in seguito anche degli *Elementi d'istruzione democratica sviluppati in un Catechismo analogo alla Costituzione Cisalpina dell'anno sesto, adattato ai fanciulli delle scuole specialmente della campagna* (Bologna, proprietà di F. Canetoli stampatore del Genio Democratico), e delle *Massime di morale repubblicana per uso de' fanciulli delle Scuole Nazionali Primarie di Bologna*, aggiuntovi il *Catechismo morale ad uso de' fanciulli approvato dal Comitato di pubblica istruzione di Parigi* (dalla Stamp. delle Scuole Nazionali).

territorio il cambiamento di regime era concepito anarchicamente, e si voleva addirittura sequestrare chi rappresentava qualche autorità, senza più pagare le imposte (1).

Per ovviare al pericolo che anche in città si considerassero abolite le leggi del passato governo, perchè questo era decaduto (2), il Senato, con proclama del 23 giugno, si affrettò a confermare « interinalmente » tutti gli ordini, bandi, provvisioni veglianti, e due giorni dopo la Giunta Criminale (tribunale sostituito il 21 giugno a quello malfamato del Torrone) esortò i cittadini a conservare il dovuto rispetto alla legge, « che è l'unica, vera, legittima, assoluta sovrana di tutti i Popoli che vivono in Libertà »; anzi, continua la Giunta, « colà dove l'arbitrio ha luogo di legge, ivi sono più scusabili i delinquenti; ma dove la legge è dettata dalla comune volontà dei Cittadini, è imperdonabile ogni delitto » (3). È questo un altro esempio dello strano uso che in quei giorni

(1) Da Castelfranco scriveva il 13 settembre al Fermiere di Bologna, per chieder protezione, l'ufficiale della Ferma colà distaccato: « In S. Cesareo territorio modenese abbiamo una specie di rivoluzione, essendo tutta la gente in armi contro li principali ministri pubblici, e dai rivoltosi sequestrati in casa, volendo le leggi a loro piacere, e quello ch'è peggio, anche ieri venne uno di quei capi in Castelfranco con una sciabla, e gridava io avevo varie querele in S. Cesareo, e colla forza mia e dei compagni ho ottenuto tutto ciò che volevo, tanto per riguardo ai dazi che ad altre cose, fate così anche voi altri se siete aggravati; con tali semi di parole sediziose ne nasce che varie persone del Castello tanto uomini che donne hanno avanzato proposizioni, dicendo, conviene che anche noi ci uniamo e ci mettiamo in libertà, e cominciare per il primo a farla con l'ufficiale della Ferma e liberarci intanto dalle gravanze, e levare da questo luogo il dazio » (ARCH. DI STATO, *Recapiti dell'Ass. di Magistrati*, 1796, 8-30 settembre. Sono nel medesimo Archivio anche tutti i documenti citati in seguito).

(2) Nella *Lettera di un vero repubblicano tratta dal francese* (?), opuscolo inserito nella *Raccolta dei Bandi* ecc. della Biblioteca comunale, a. 1796 (fra due proclami del 30 settembre), venivano così esposte le idee correnti: « In Bologna più il Papa non comanda; più non esiste nè il Cardinal Legato nè l'Uditore del Torrone; l'Inquisizione fu soppressa; l'Arcivescovo non ha sbirri; dunque in Bologna vi è la libertà; e se noi siamo liberi, dicono alcuni fra i miei fratelli, perchè non si potrà liberamente giocare e nelle case private, e nei caffè, nelle osterie? siamo liberi, e non si potrà andare a caccia? siamo liberi, e non ci potremo unire in molti a sussurrare giorno e notte per la città? siamo liberi, e non sarà permesso il dare alle stampe tutto ciò che l'ingegno, il talento nostro produce? » (p. 4-5).

(3) *Proclama del Senato*, 23 giugno 1796, e *Proclama della Giunta Criminale*, 25 giugno (*Raccolta* cit. I, p. 19, 62-4).

facevasi delle ideologie democratiche: non si voleva più concepir l'autorità legislativa che come emanazione della « volontà generale », ma poichè era indispensabile che le leggi pontificie fossero ancora osservate, bisognava almeno rappresentarsele come di origine democratica. Tuttavia anche più tardi il Senato dovè tornare a lamentarsi che il sacro nome di libertà era profanato dalla licenza, e diede colle parole che seguono una viva immagine della città in quei giorni: « gli attruppamenti di persone sull'imbrunir della sera e nel decorso della notte, la distrazione degli artigiani che attender dovrebbero al lavoro e viver tranquilli nei loro fondachi e botteghe, oppur nel seno delle loro famiglie, le pubbliche strade occupate ed impedito al libero passo, la delazione di armi da tutte le leggi proibite, l'abuso delle permesse, gl'insulti alle persone dei tranquilli concittadini, le declamazioni e i canti intempestivi nei pubblici teatri, sono un complesso d'irregolarità e d'inconvenienti... che richiamano ben giustamente la pubblica attenzione e vigilanza » (1). Per la vecchia addormentata Bologna era già un grande sconvolgimento questo scender dei cittadini nelle vie; e veramente il sostituirsi della vita in pubblico al tradizionale vivere casalingo non è dei minori sintomi di quel rivoluzionario passaggio da un'epoca storica a un'altra.

Ad ogni modo, nel contrasto fra le vecchie e le nuove idee, le prime erano destinate fatalmente a cadere. A poco a poco, in quegli anni, entrano in campo nuovi principî sia di diritto pubblico che di diritto privato, ai quali neanche la futura restaurazione, che pure imbiancherà tanti sepolcri, sarà capace di sostituire i morti principî a lei cari. Anche a Bologna, appena il governo pontificio è caduto, comincia l'opera della rinnovazione giuridica, e anzi non tarda a sorgere il desiderio della codificazione del nuovo diritto; in una scrittura anonima al Senato, del dicembre, si rappresentava « il bisogno di un nuovo Codice di leggi sì civili che criminali, facendosi premura, se non altro, che

(1) *Editto del Senato*, 14 novembre (*Raccolta*, X, p. 30-1).

creato che sia il nuovo Corpo legislativo il Senato lo solleciti a formare il detto codice anche prima del pratico esercizio di sua autorità » (1). Soprattutto la legislazione penale aveva urgente bisogno di riforme. Vigeva nella Legazione di Bologna una specie di codice compilato, nel 1756, per volontà del Cardinal legato Serbelloni, da un'apposita commissione, ordinando la congerie delle disposizioni state fino allora in vigore, e in esso, fra lunghe disquisizioni teoriche ed esortazioni morali, tutti i peggiori vecchiumi giuridici, specialmente in materia di pene, facevano bella mostra di sè; la morte (forca, mazzolatura, squartamento) era minacciata con tanto poco ritegno, che con essa poteva persino punirsi chi avesse tentato di baciare violentemente in pubblico una donna onesta (2); nessuna distinzione, poi, agli effetti della punibilità, fra pazzi e sani di mente, e neppure, nei delitti atrocissimi, fra età maggiore e minore del colpevole. Quando, costituitasi la Cispadana, si trattò di applicarne la Costituzione, si dovè lasciar di questa in sospenso la parte concernente l'uso dei giurati nei giudizi criminali, appunto perchè non si erano ancora stabilite nuove leggi penali. Così parlava il cittadino Pistorini, al Congresso Cispadano: « Finchè il Corpo legislativo non abbia riformato il Codice penale, finchè non abbia distrutto l'edificio della barbarie e della tirannia, finchè non abbia equamente proporzionate le pene ai delitti, il sistema dei giurati di giudizio posto in attività porterebbe ad atrocità senza numero, e vedreste i vostri fratelli vittime bene spesso di leggi ingiuste, abbominevoli e vergate col sangue, che non potrebbero esser temperate sotto il sistema costituzionale che avete adottato » (3).

La Giunta Criminale, appena caduto il governo pontificio, si

(1) Dal Verbale dell'adunanza del Senato 20 dicembre, copia in *Miscellanea di recapiti del Senato provvisorio*, b. II.

(2) *Bando generale della Legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare il 12 ottobre 1756 dall'Em.mo e Rev.mo sig. card. Fabrizio Serbelloni Legato a latere di detta città* (In Bologna, per A. M. Sassi successore del Benacci), cap. II, pag. 91.

(3) *Discorso del citt. Giacomo Pistorini letto nella Sessione del 27 febbraio 1797*, (*Raccolta*, XIV, p. 91-2).

affrettò a promettere che non si sarebbero più lasciati languire i detenuti nelle carceri, « luogo di custodia e non di tormento », e che non si sarebbero più permesse le violenze degli esecutori della giustizia, svelando così due dei peggiori mali dell'amministrazione giudiziaria com'era proceduta fino allora (1). A questa disposizione si può collegare un'altra del Senato per rimediare alle ladrerie dei « Nunzi, Guardiani, Saltarî ed altri pubblici esecutori », i quali « per una malintesa connivenza del passato Governo » estorcevano « dagli abitanti della campagna a titolo di questua diversi prodotti della medesima » (2). Più importante è una notificazione pure del Senato « sopra le pene e nota di infamia ». Nelle leggi di Roma, vi si afferma, « e prima nel Codice eterno della ragione era scritto, che in nessun caso la pena si estendesse oltre la persona de' delinquenti »: si dispone perciò che d'ora innanzi « nessuna parte d'infamia passi per diritto ne' congiunti del reo, che subito abbia la morte o altra obbrobriosa pena », e per togliere anche, quanto è possibile, l'infamia di fatto, s'invitano i cittadini a confortare « con affettuosa parziale benevolenza » i parenti del condannato, i quali vengono dichiarati « capaci di tutti gl'impieghi, cariche ed uffici... largizioni, assegni, sussidi pubblici e privati », derogando a quei regolamenti d'opere pie o a quelle disposizioni d'ultima volontà che a ciò si opponessero (3).

Dall'umanitarismo all'abolizione dei titoli di nobiltà. Già s'eran fatte sentire delle invocazioni popolari ai nobili: « non v'immaginate che scorra nelle vostre vene diverso sangue di quello che abbiamo noi »; e alla metà di settembre i senatori medesimi facevan mostra della solidità dei loro principî democratici, rinun-

(1) *Proclama* del 25 giugno cit. Un Editto senatorio del 30 dicembre aboliva « il metodo col quale per lo passato si eseguivano gli arresti personali, traducendo gli arrestati avvinti con lacci o catene in maniera servile », essendo « troppo disdicevoli a liberi cittadini ogni immagine, ogni ombra anche momentanea di servitù » (*Raccolta*, XII, p. 69).

(2) *Bando proibitivo delle questue degli Esecutori ecc.*, 22 luglio (*Raccolta*, III, p. 11-5).

(3) *Notificazione sopra le pene e nota d'infamia*, 9 settembre (*Raccolta*, VI, p. 11-5).

ciando ai proprî distintivi, mentre uno di essi, l'Aldrovandi Mariscotti, pubblicava una disquisizione sull'origine e le trasformazioni storiche del ceto nobiliare, affermandone la sua attuale inutilità⁽¹⁾. Ma poichè gli altri nobili non mostravano nessuna intenzione di seguir l'esempio del Senato, questo senz'altro dichiarò aboliti anche i titoli altrui: « il solo nome di cittadino sarà quello di cui ciascuno dovrà pregiarsi »⁽²⁾. A ciò doveva logicamente seguire l'abolizione delle giurisdizioni feudali, come la Municipalità di Milano aveva decretato fin dal 10 giugno, ma — secondo quel che il Senato dichiarò in seguito — esse furono provvisoriamente mantenute, non solo perchè i loro titolari avevano prestatto giuramento di fedeltà al governo, ma anche perchè erano ormai ridotte a poca cosa, e anzi, « per la lenità » dei feudatari, la giurisdizione di costoro « non gravitava punto » sui vassalli. Ma costituitasi la Cispadana la loro abolizione divenne necessaria, e fu compiuta con editto dell' 11 febbraio 1797⁽³⁾.

Un punto dell'attività del nuovo governo assai degna di considerazione è quello relativo alla libertà della stampa. È naturale che non si abbandonasse il sistema della censura preventiva, ma anche in questa materia può vedersi che nei criterî governativi c'era ormai qualcosa di mutato. L'Assunteria di Studio ebbe l'incarico di riveder qualunque pubblicazione prima che uscisse dalle stamperie o dalla dogana, però con la seguente raccomandazione degli Assunti di Magistrati: « si stia lontano dal proibire stampe, se non quando fossero contro la religione e buoni costumi ». Ma mentre prima le stampe, di qualunque genere, cadevano sotto la revisione ecclesiastica, viceversa adesso anche a quelle eccle-

⁽¹⁾ Cfr. un anonimo *Discorso al Popolo bolognese* apparso alla fine d'agosto, in *Raccolta*, V, p. 42 e segg., e il *Discorso ai cittadini liberi bolognesi* del citt. ALDROVANDI MARISCOTTI, *ivi*, VII, p. 3-16. Per la rinuncia dei senatori v. FIORINI, *Catalogo cit.*, II, p. 684-5.

⁽²⁾ *Editto del Senato*, 5 novembre (*Raccolta*, IX, p. 30). L'anno dopo fu necessario ripetere l'ordine di distruggere gli stemmi e di rinunciare alle livree: *Proclama del Senato*, 19 maggio 1797 (*ivi*, XVII, p. 11-3).

⁽³⁾ *Editto del Senato per l'abolizione delle giurisdizioni feudali* (*Raccolta*, XIV, p. 24).

siastiche s'impone la revisione del governo: l'editto del 9 luglio che regola tale materia si riferisce genericamente a tutto ciò che poteva stamparsi in città o introdursi da fuori, senza distinguere fra pubblicazioni laiche e religiose⁽¹⁾. Vi fu naturalmente, in quei giorni, una fioritura di giornali, di opuscoli, di manifesti, dei quali si è già dato qualche saggio, e i cittadini poterono saziarsi coi più svariati prodotti della letteratura democratica, indigeni o venuti di fuori.

Nella questione della revisione delle stampe appar strana l'arrendevolezza che l'Arcivescovo Gioannetti mostrò di fronte a quelle che in altri tempi sarebbero state considerate inaccettabili pretese del governo; ma i tempi, appunto, erano cambiati. Si pensi che nel medesimo giorno, 20 giugno, in cui la suprema autorità passò nel Senato, questi si affrettò a sospendere « qualunque funzione ed esercizio » del Tribunale del S. Ufficio⁽²⁾. Ogni altra giurisdizione ecclesiastica fu teoricamente conservata, ma nella pratica era difficile che non contrastasse con un sistema di governo completamente indipendente, come quello allora introdotto, da ogni autorità confessionale⁽³⁾. Con apposito pro-memoria all'Arcivescovo furono invocati provvedimenti contro « la condotta e la loquacità di molti preti e di moltissimi frati », i quali combattevano il nuovo regime⁽⁴⁾; in materia politica, poichè il clero era contro il governo, il governo era nettamente contro il clero. Ora l'Arcivescovo non soltanto accettò queste rimostranze, ma anche cedè « rassegnato all'intimità ordinazione »⁽⁵⁾ di abolire la famiglia armata che era al servizio della Curia, benchè questa

⁽¹⁾ *Editto del Senato*, 9 luglio (*Raccolta*, II, p. 62-3).

⁽²⁾ L'ordine senatorio è pubblicato in FIORINI *cit.*, p. 499 n.

⁽³⁾ Riunitisi il 26 luglio, in presenza dell'Arcivescovo, il Vicario, i Penitenzieri, i Consultori della Curia ecc., vollero riconfermare le immunità ecclesiastiche giurisdizionali (ms. di quella data in *Recapiti dell'Ass. di M.*, 22 luglio-7 settembre).

⁽⁴⁾ *Promemoria dell'Ass. di Magistrati*, 11 agosto (*Recapiti cit.*); è a questo documento che risponde l'altro *Promemoria* dell'Arcivescovo, in data 15 agosto, pubblicato dal FIORINI, p. 605.

⁽⁵⁾ Sulla quale v. FIORINI, p. 605 n.

dovesse ora « rattristarsi veggendo a qual segno si siano resi insolenti li già precettati, sentendo quanto si vantino liberi nel pensare, nel parlare e nell'operare contro li precetti della Chiesa ». Ciò era un colpo non indifferente all'autorità di quest'ultima, e dovè anche allora apparire come un significativo trionfo della libertà di pensiero; tanto più che vi si aggiunse un'altra novità dettata dal medesimo spirito, quando l'Arcivescovo ebbe consentito a non più pubblicare — per la prima volta dopo lungo ordine di anni — i nomi di coloro che non avevano soddisfatto al precetto pasquale ⁽¹⁾. Ma il provvedimento più rivoluzionario fu quello, preso dal Senato nell'ottobre, di espellere dalla città e territorio di Bologna tutti i religiosi forestieri ⁽²⁾. Nella motivazione dell'editto si legge che ormai il clero regolare è troppo aumentato di numero, e che « mentre alcuni monasteri ridondano di una ricchezza superflua, molti parrochi, e segnatamente quelli della campagna, vivono nell'indigenza, e reclamano dallo Stato i soccorsi giustamente dovuti »; così il governo otteneva il doppio vantaggio di liberarsi da ospiti incomodi e di rendersi benviso alla parte più umile e più numerosa del clero.

In realtà fin dai primi di luglio, nella sua lettera al Direttorio per chiedergli la sanzione della riacquistata libertà, il Senato lamentavasi che la miglior parte del territorio bolognese fosse divenuta « la preda di una folla di monaci oziosi, intanto che la classe più industriosa del popolo languisce nella indigenza e sopporta tutto il peso delle pubbliche contribuzioni » ⁽³⁾. E nelle istruzioni per gli inviati a Parigi (a cui la suddetta lettera faceva da credenziale), nel caso che il Direttorio volesse il ritorno di Bologna sotto il pieno dominio pontificio, si pone fra l'altre la condizione che « il Pontefice si presti ad accordare la soppressione ed unione che gli domanderà il Go-

⁽¹⁾ V. una lettera della Curia, 14 agosto, in *Recapiti* cit.

⁽²⁾ *Editto del Senato*, 26 ottobre (*Raccolta*, VIII, p. 60-5).

⁽³⁾ *Lettera del Senato al Direttorio*, 3 luglio, in FIORINI, p. 558.

verno, di conventi, di monasteri, abbazie ed altro che possa occorrere » ⁽¹⁾.

Queste istruzioni sono un importantissimo documento, poichè danno il quadro completo, dopo pochissimi giorni dell'avvenuta rivoluzione, dei rivoluzionari propositi del Senato. Anche nella deprecata ipotesi di una rinnovata sovranità pontificia, non si sarebbero più potuti dimenticare i principî di libertà e d'eguaglianza. Doveva ripristinarsi l'antica costituzione repubblicana, e fra i nuovi patti se ne iscriveva, ad esempio, uno di questo genere: « Che si dia alla Città tutto il braccio onde abolire le molteplici esenzioni legittime... affinchè tutti i Cittadini e Possidenti si riducano ad uno stato di eguaglianza civile ». Non passò molto tempo che questo desiderio potè concretarsi in una norma giuridica: un proclama senatorio del dicembre dichiarò fra l'altro abolite, a cominciare coll'anno nuovo, tutte le esenzioni tributarie, perchè se molte di esse erano state per l'addietro « un corredo del trono », mal convenivano ormai ad un popolo libero, e all'eguaglianza civile cui era « preordinato » ⁽²⁾. Così si realizzava anche in Bologna quello che era forse il più sostanziale ed immediatamente benefico dei principî dell'89.

IV.

Splendido coronamento di tutto questo grande moto di riforme sarebbe stata la Costituzione che quattrocentocinquantaquattro « elettori » su quattrocentottantaquattro votarono il 4 dicembre '96 in S. Petronio, se avesse potuto essere attuata; ma si sa che, incorporata di lì a poco Bologna nella Repubblica Cispadana, fu la Costituzione di questa che ebbe il sopravvento. Tuttavia

⁽¹⁾ *Istruzioni per i deputati del Senato a Parigi*, *ivi*, p. 561. È noto che in dicembre, per ordine di Bonaparte, moltissimi monasteri furono addirittura soppressi, permettendosene uno solo per ogni ordine, e facendo chiudere quelli che avevano meno di quindici frati bolognesi (*Notificazione del Senato*, 27 dicembre, in *Raccolta*, XII, p. 48-58).

⁽²⁾ *Proclama del Senato*, 19 dicembre '96 (*Raccolta*, XII, p. 29).

l'atto costituzionale bolognese ha grande importanza egualmente, non solo perchè in Italia fu il primo del genere, ma anche per il suo intrinseco valore. Basta un piccolo confronto con la Costituzione Cispadana, per vedere come esso sia tecnicamente meno imperfetto, assai meno farraginoso e dottrinario.

Già si conosce la storia della sua formazione ⁽¹⁾, la quale fu molto accurata, sì da parer troppo lenta a quegli « implacidi cittadini », come scriveva il *Monitore bolognese*, che erano animati « chi dal santo amore di Libertà, chi dal piacere della novità, e chi purtroppo fors'anche dal desiderio di profittare di quei disordini che necessariamente derivano da una rivoluzione precipitata » ⁽²⁾. D'altra parte non mancavano — com'è noto — i retrogradi che combattessero accanitamente il nuovo regime, benchè in grande minoranza, e disordini anticostituzionali succedessero nelle campagne, specialmente quando si dovè procedere alla nomina dei deputati per l'accettazione della Costituzione ⁽³⁾. Fra queste due tendenze estreme, dei democratici più esaltati e dei retrogradi che potevano appoggiarsi specialmente alla plebe ignara, la Costituzione rispecchia la tendenza delle classi medie cittadine, cioè della borghesia che era stata guadagnata dalle nuove idee,

⁽¹⁾ Cfr. PIVANO, *Albori costituzionali d'Italia* (Torino, 1914), p. 345-382, che per il primo ha fatto largamente conoscere il contenuto dell'atto; e RAVA, *La prima prova del diritto costituzionale in Italia. La costituzione bolognese del dicembre 1796*, in *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali*, S. I, t. VIII, p. 57 segg. (il testo completo è ripubblicato a p. 75-92).

⁽²⁾ *Monitore bolognese*, n. 10, col. 90.

⁽³⁾ Cfr. il *Monitore*, n. 33, col. 285. La seguente lettera di un parroco (ai parrochi spettava di convocare i comizi primari) per dar conto al Senato del come erano procedute le cose, rivela lo spirito dominante in alcuni luoghi: « Al cittadino segretario del Senato. — Macerato, 30 novembre 1796. — Non ostante vari dubbi sono riuscito a fare in questa mia Parrocchiale li stabiliti comizi. La strada della piacevolezza me ne ha agevolata la conclusione; giacchè se avessi usati tutt'altri mezzi era impossibile venirme a capo. Troppo si teme da per tutto; e le voci forse a bella posta sparse di reclute forzate per mano di squadre di birri commissionati accrescono sempre più le inquietudini. Replico, per parte mia non mi risparmiarò; ma converrà servire al tempo... Giuseppe Tozzi parroco » *Miscell. di recapiti del Senato provvisorio*, 1796-97, I). Cfr. il *Proclama del Senato al popolo della campagna*, del 23 novembre (*Raccolta*, X, p. 69 segg.).

ma che le professava con moderazione. Degli aristocratici, chi si apparta, chi scende volontariamente un gradino della scala sociale, mescolandosi cogli altri cittadini: il nucleo della popolazione su cui il governo repubblicano può impiantarsi tranquillamente resta così formato da una massa di borghesi democratici moderati — quelli che uno dei citati *Opuscoli di democratica istruzione* chiama poi i « mediocri » della città — insieme ad una minoranza di ex-nobili. I « mediocri », dice non a torto l'anonimo scrittore, « siccome quelli che di lor condizione apparecchiati si trovano alla Democrazia, e men sensibili dovranno essere alla rivoluzione, e più pronti e capaci ad assaporarne i precetti, poichè se la Democrazia dalla mediocrità essenzialmente dipende, e se la mediocrità è la vera e la stabile condizione degli uomini, i mediocri troveranno in essa senza alcuna fatica il loro governo, le loro costumanze, il loro interesse ». Infatti, « al primo diffondersi per Italia l'aura di libertà », mentre i grandi si sbigottivano e la plebe « o sedotta o ingannata si opponeva talvolta alla propria felicità », soltanto i « mediocri » rimanevano tranquilli e sereni; « così è avvenuto in questa città di Bologna, poichè disposti anche prima dell'invasione dei francesi ad abbracciare la naturale forma di governo, i mediocri cittadini si trovarono alla fortunata rigenerazione finalmente in istato di esercitare pubblicamente al vantaggio universale la loro morale, di dire liberamente ciò che sentivano al comun bene, di operare con sollecitudine quello che credevano onesto e virtuoso » ⁽¹⁾. Appunto questa classe media lo stesso Bonaparte aveva assai chiaramente individuata e mostravasi disposto a sostenere, intanto che teneva a freno i partigiani dell'antico governo e i democratici più spinti, uomini, quest'ultimi, i quali « ne changent le gouvernement, n'aiment la liberté, que pour faire une révolution »; mentre il partito intermedio era formato dai partigiani di una costituzione indipendente e un po' ari-

⁽¹⁾ *Opuscoli di democratica istruzione. Ragionamento ai mediocri di Bologna* (in Bologna, 1797), p. 7-11.

stocratica, ed era quello « des riches propriétaires et des prêtres, qui, en dernière analyse, finiraient par gagner la masse du peuple »⁽¹⁾.

La Costituzione del 4 dicembre è il documento dei criteri di governo della borghesia bolognese, e l'esponente della forza politica cui era pervenuta. Dei trenta membri che formarono la Giunta incaricata di compilarne il progetto, quattro erano ecclesiastici, tre nobili, e tutti gli altri del ceto medio. E soltanto cinque nobili contro trentasette borghesi furono eletti, il 6 novembre, in aggiunta al vecchio Senato⁽²⁾. Ma il desiderio di star lontani dalla democrazia pura, ossia di escludere dal governo le classi inferiori, si rivela soprattutto negli articoli 38, 60, 62 e 89 del Piano di Costituzione, statuendosi ivi, fra i requisiti per il terzo grado dell'elettorato attivo, per l'elettorato passivo rispetto ad ambedue i Consigli legislativi, e per l'eleggibilità a Console, un censo di almeno L. 200. I democratici più spinti protestarono contro questa disposizione, e già durante i lavori preparatori del Piano si era osservato che in tal modo il numero degli « elettori » e degli eleggibili veniva troppo ristretto, col pericolo che in qualche luogo, specialmente della campagna, nessuno potesse ritrovarsi idoneo a ciò⁽³⁾; ma si ottenne soltanto l'abolizione del requisito relativamente all'elettorato passivo e all'eleggibilità a Console: gli « elettori », cioè quella parte del corpo elettorale cui più direttamente spettava la nomina dei due Consigli legislativi, non potevano essere che membri della borghesia, e anche di quella sensibilmente provvista⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Lettera al Direttorio del 28 dicembre 1796, in *Correspondance de Napoleon I* (Paris, 1859), II, p. 207. Cfr. PIVANO cit., p. 164.

⁽²⁾ V. *Proclama del Senato* del 1° luglio e *Notificazione* del medesimo, 30 ottobre (*Raccolta*, II, p. 3 segg.; VIII, p. 78 segg.). I 42 senatori aggiunti così si dividevano: 8 possidenti, 7 negozianti, 7 medici, 7 notai, 6 avvocati, 5 nobili, un perito, un veterinario, tutti della città, meno 2 possidenti e 2 notai; cfr. GUIDICINI, *I Riformatori dello Stato di libertà della città di Bologna* (Bologna, 1877), III, p. 128.

⁽³⁾ Cfr. PIVANO cit., p. 359 segg. La disposizione restrittiva, scrisse poi il *Repubblicano* (n. VIII, p. 60), « già cominciava a fomentar partito ».

⁽⁴⁾ Cfr. *Proclama del Senato* del 14 novembre (*Raccolta*, X, p. 35 segg.).

Potrebbe parere, anche qui, di trovarsi davanti ad un'imitazione della Costituzione francese dell'anno III, la quale formula, nel suo art. 35, un principio analogo; ma in realtà, pur senza ricorrere a questa presumibile fonte, la disposizione bolognese si spiega appunto, fra l'altro, con lo spirito di non purissima democrazia che ne animava gli autori. Questa osservazione è importante, perchè si può allargarla fino a trarne un giudizio generale sull'originalità o meno della Costituzione del 4 dicembre rispetto a quella francese; molte volte, infatti, ciò che sembra una semplice riproduzione, ad uso della repubblica di Bologna, dei principî formulati a Parigi, ha viceversa una ragion d'essere propria e autonoma; e se la lettera di cui si sono serviti i compilatori bolognesi frequentemente coincide con quella francese, ciò non significa che lo spirito animatore della prima sia sempre identico a quello animatore della seconda⁽¹⁾. Se la Costituzione del 4 dicembre fosse stata applicata, si sarebbero veduti i suoi molti punti di contatto colla tradizione giuridica locale, sicchè deve dirsi che dalla mancanza di storicismo, caratteristica comune a tutte le prime carte costituzionali, essa è affetta assai meno di quanto potrebbe supporre argomentando dalle altre Costituzioni del tempo. I suoi compilatori si erano proposti di ideare una forma di governo che in sostanza si avvicinasse a quella del libero comune medievale, pur non tenendo dietro « alle minute particolarità dell'antica democrazia », e a ragione, perchè anche la riproduzione pedissequa dei vecchi ordinamenti sarebbe stato un procedimento antistorico; ma certe altre « particolarità », pur essendo tradizionali, anzi appunto per questo, dovevano necessariamente imporsi alla considerazione dei riformatori, il cui compito diveniva, perciò, non quello di far per Bologna un abito costituzionale nuovo

⁽¹⁾ Il medesimo Senato parve dar ragione a chi vedeva nella Costituzione bolognese nient'altro che la « bambola » di quella di Francia, quando, presentandola al popolo, la disse « modellata in gran parte » su quest'ultima (*Editto* del 30 ottobre, premesso al *Piano di Costituzione* cit., p. IV); ma ciò doveva servire per calmare i democratici puri che, con l'astrattismo caratteristico della loro forma mentale, avrebbero voluto che per Bologna si adottasse la Carta francese senza mutarne una virgola.

di pianta, secondo il figurino di moda, ma quello piuttosto di rimodernare l'abito vecchio ⁽¹⁾. Onde giustamente si è osservato che la Costituzione bolognese fu « l'ultimo tentativo del vecchio diritto che, sentendosi stretto dalle forze democratiche nuove, cede e si adatta, con forme studiate e incerte, alle nuove esigenze che derivano dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino » ⁽²⁾.

Soltanto la « Dichiarazione » proclamata dal popolo francese in presenza dell'Essere supremo passa, tradotta quasi integralmente, nella Costituzione del 4 dicembre; erano principî assoluti, valevoli per l'uomo e il cittadino considerati astrattamente, senza riguardo a diversità di tempo e di luogo; e nello stesso modo la Carta bolognese riecheggia dal suo modello quelle norme generali che più immediatamente discendono dai principî supremi. Ma per il resto, essa se ne stacca nettamente, o ne riproduce soltanto le formule, quasi per dar maggiore autorità a quelle disposizioni il cui contenuto era già suggerito dalla tradizione locale. Vale la pena di tentarne un rapido esame da questo punto di vista.

Il massimo trionfo della tradizione è, com'è chiaro, rappresentato dal ritorno a quelle forme di governo elettivo che avevano fatto la gloria del libero comune. Ma — per considerar la cosa più in particolare — anche le differenze nel regolamento di questa fondamentale materia che si notano nella Costituzione di Bologna rispetto a quella francese, appaiono dipendenti dal non aver dimen-

⁽¹⁾ Nel *Proemio al Piano di Costituzione presentato all'Ecc. Senato di B. dalla Giunta Costituzionale li 25 agosto 1796* (in *Recapiti dell'Assunteria di Magistrati*, 1-19 ottobre), facendosi un po' di storia dell'antica repubblica bolognese, si ricorda che « l'autorità suprema era presso il popolo intero, che s'elegeva ogni anno suoi Magistrati, e tre Consigli... Traevansi e Magistrati e Consiglieri in parti uguali dalle Tribù o Regioni in cui la Città era distribuita. Nè gli onori della Repubblica furono contesi agli uomini di contado, e pochi sì, ma pure alcuni di loro si aggiunsero al generale Consiglio. E ben può dirsi che la nostra Repubblica non conobbe nè classi distinte nè razze privilegiate, poichè non rimosse dalle sue cariche se non quelli che o per troppa giovinezza non possedevano maturità di consiglio, o per abietta e vilissima vita sembravano indegni del nome di cittadini ». Pertanto, così continua la Giunta, essa « non può altro governo proporre fuorchè il democratico esercitato dal Popolo per mezzo de' suoi Rappresentanti ».

⁽²⁾ RAVA cit., p. 73.

ticato, la prima, le memorie cittadine. Tutti i nati e dimoranti nello Stato della Repubblica potevano esercitare i diritti politici, previa la loro personale iscrizione nei registri civici parrocchiali ⁽¹⁾, ma il duplice grado d'elezione stabilito in Francia diventa, a Bologna, triplice: al di sotto, cioè, delle assemblee radunantisi in ciascuna « regione » della città e in ciascun « cantone » della campagna per nominare gli « elettori » del Corpo legislativo, si costituiscono le assemblee parrocchiali, tenendo conto dell'antichissima divisione del popolo nelle parrocchie (*cappelle*), centri tradizionali della vita cittadina (artt. 16, 17). Basi non meno tradizionali ha la grande sproporzione fra il numero dei membri del Corpo legislativo eleggibili dalla città e quello degli eleggibili dalla campagna; mentre secondo la Costituzione francese la distribuzione dei mandati è aritmeticamente regolare fra la capitale e le provincie, nella Repubblica di Bologna tre quarti dei rappresentanti dovevano essere eletti dalla città, che pure aveva una popolazione per più di due terzi minore di quella del territorio ⁽²⁾. Ciò deriva dalla tradizionale preminenza del comune cittadino sul contado, per cui, nel secolo XIII, il Consiglio di Credenza era composto di 500 cittadini contro 20 comitatini, e il Consiglio

⁽¹⁾ Anche in Francia il cittadino doveva essere iscritto nel *registre civique* del rispettivo cantone; questa disposizione, trasportata a Bologna, faceva rivivere, formalmente, le iscrizioni nei *registri d'estimo*, richieste nell'antico comune per l'esercizio dei diritti civici. I sette anni di residenza nello Stato voluti dalla Costituzione francese per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero diventano dieci nella Costituzione di Bologna (art. 7), quasi ultima eco dell'analoga disposizione statutaria del 1250, per cui lo straniero non era accolto fra i cittadini se non aveva fatto « *citadinanciam per decennium* » (*Statuti di Bologna ecc.* a cura di L. FRATI, II, p. 75). Vi era poi, nella Costituzione bolognese, una disposizione, mancante in quella di Francia, per cui il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori patria doveva considerarsi come nato in patria (art. 5); ricordo, certo, dell'analoga norma, stata fino allora in vigore, relativa agli aventi diritto d'essere nominati ai cosiddetti uffici utili (cfr. le *Costituzioni et provvisoni de gli officii utili della Comunità di Bologna ecc.*, MDCXXXII, p. 2, n. 11).

⁽²⁾ All'elezione dei 42 senatori aggiunti presero parte 80 elettori di città contro 34 di campagna (*Monitore bolognese*, n. 29, col. 251); e dei 484 deputati che votarono la Costituzione solo 147 erano della campagna (UNGARELLI cit., p. 81): infatti gli « elettori » di città dovevano essere 352, mentre i foresi non potevano essere che circa 150 (Costituzione bolognese, art. 30).

Generale di 600 dei primi contro 40 dei secondi (1). Anche il requisito del censo elettorale può darsi che fosse suggerito, oltre che dal desiderio di opporsi alla soverchia democrazia, dal ricordo di alcune regole statutarie: secondo gli Statuti del 1250 dovevano essere provvisti di censo i cittadini incaricati di eleggere i membri del Consiglio Generale, e almeno 50 lire d'estimo dovevano avere i compilatori delle liste degli eleggibili ad Anziani (2).

Un'altra notevole differenza dal disposto della Costituzione francese è la gratuità del mandato stabilita nella bolognese (art. 68 della prima e 49 della seconda), in modo più consono alla tradizione comunale; ma questa trionfa ancor meglio nell'istituzione del Magistrato dei Consoli, organo supremo del potere esecutivo, il quale non è che una riviviscenza dell'antico Anzianato (3). È nota la fondamentale importanza di questo istituto nell'ultima forma della Costituzione comunale: in Bologna il nuovo comune del popolo comincia già nel 1228 ad affermarsi appunto con la partecipazione al governo di ventiquattro rappresentanti delle Arti, sotto il nome di *anziani*, che non tardano a diventare i capi effettivi della repubblica, nominati o direttamente dai cittadini (come ancora nel 1334) o dal Consiglio di Credenza (com'era formato a Bologna nel secolo XIV, cioè dagli Anziani uscenti di carica, dai Tribuni della plebe, dai Massari delle Arti). Gli Anziani erano dunque, può dirsi, il simbolo dell'antico libero governo; e la trasformazione della repubblica da democratica in aristocratica si rispecchia infatti nella loro progressiva decadenza da capi elettivi del governo a semplice appendice del Senato, per limitate funzioni economiche e di polizia edilizia e annonaria (4).

(1) Cfr. *Statuti del 1250*, l. X, r. 19 (ed. FRATI, p. 64-5).

(2) Cfr. *Statuti suddetti*, stessa rubr., e *Statuti del Popolo del 1285*, ed. GAUDENZI, p. 111.

(3) Nel primitivo progetto della Costituzione si parla addirittura di *Magistrato degli Anziani*, e il loro capo si chiama *Gonfaloniere*; nel progetto definitivo quelli diventano *Consoli* (nome che i primi si erano aggiunti fin dal 1245), e questo *Presidente*.

(4) Cfr. DALLARI U., *Dell'anzianato nell'antico Comune di Bologna*, in *Atti e Memorie della R. Dep. di S. P. per le prov. di Romagna*, S. III, v. V (1887), p. 189-203.

Così è certo che la Costituzione del 4 dicembre non volle tanto istituire una specie di Direttorio bolognese, quanto richiamare in vita la tradizionale magistratura repubblicana: anche il numero di nove da essa stabilito per i Consoli è il medesimo che era fissato per gli Anziani fin dal secolo decimoquarto. Si osservi inoltre che certe norme secondarie relative a questo Magistrato, come la necessità di un abito ufficiale, il divieto di assentarsi dalla città o dal territorio, l'obbligo di dimorare continuamente nel luogo di sua residenza, le quali già si trovano nella Costituzione francese, sono anche riconferma di regole bolognesi tradizionali (1).

È negli ordinamenti amministrativi, com'è facilmente comprensibile, che la forza della tradizione si faceva sentire di più. Così « ne' castelli, terre e comuni del territorio » si dovevano conservare « i Magistrati, Consigli e Massariati », e le altre « rappresentanze pubbliche » che avevano funzionato fino allora (art. 123). In città veniva istituito un Corpo Municipale di trenta membri per l'amministrazione economica, trasferendo in esso le facoltà e giurisdizioni di quasi tutte le vecchie Assunterie (articoli 117, 267). Al qual proposito può notarsi, importante differenza fra la Costituzione francese e la bolognese, che mentre la prima faceva nominare i corpi amministrativi dei dipartimenti e dei municipi dagli stessi elettori politici, a Bologna, con sistema meno innovatore, la nomina del Corpo Municipale doveva spettare al Corpo legislativo, e quella dei magistrati del territorio al Magistrato dei Consoli (2). Parte dell'antico ufficio dei Difensori dell'Avere era trasferito nei nuovi Triumviri della Segnatura (art. 266); altri uffici, invece, erano conservati anche formalmente, come il Consultore del Governo (art. 93), il Tribunale dell'Archivio, la Tesoreria del Vino, il Procuratore dei poveri (art. 261). Ripristinato come *ab antiquo* era il Vicario di Castelbolognese, derogandosi così

(1) Cfr. gli articoli 106, 111 a 113, 114 della Costituzione del 4 dicembre, rispettivamente con gli articoli 165, 164, 172 di quella francese; e DALLARI cit., *passim*.

(2) Costituzione francese, articoli 27, 28, 41; Costituzione bolognese, articoli 115 e 123.

al principio tanto accuratamente enunciato della divisione dei poteri, perchè quel magistrato aveva insieme attribuzioni amministrative e giudiziarie (art. 94). E una non meno grave deroga allo stesso principio veniva introdotta colla facoltà data al Corpo Municipale di giudicare sommariamente nelle cause appartenenti alle materie « commesse alla di lui cura », e delle frodi « che riguardano pubbliche contribuzioni e commercio » (art. 147). Tutto ciò significa che, all'atto pratico, la nuova amministrazione avrebbe diversificato dalla precedente più nelle forme che nella sostanza. Anzi, per agevolare questa continuità governativa, la Costituzione disponeva che nei nuovi Magistrati dovessero aver parte cittadini « esperti del passato Governo », e che perciò nella prima elezione si nominassero al Consiglio maggiore dieci *almeno* degli ex-senatori, al Consiglio minore cinque, al Corpo Municipale quattro, e uno al Magistrato dei Consoli (art. 271).

Anche per l'ordinamento del potere giudiziario la Costituzione del 4 dicembre si modellò su quella francese più nei dettagli che per la struttura fondamentale degli istituti, se si eccettua l'adozione dei « giudici del fatto » corrispondenti, all'ingrosso, ai « jurés » della Costituzione francese, e dei « giudici di pace », quest'ultimi — tuttavia — di non assoluta novità. La giustizia civile era amministrata in Bologna da una Rota (istituita nel 1534), i cui membri Benedetto XIV aveva ridotto da cinque a tre, e dai tre Uditori ministri della Legazione, generale, di camera, e del Vicelegato (¹). Nella Costituzione si stabiliscono due Giudici ordinari per la prima istanza, e la Rota per la seconda, di nuovo composta, nel progetto primitivo, di cinque membri, portati poi a sei e divisi in due sezioni nel progetto definitivo (art. 133, 135 e seg.). Nella Costituzione francese la nomina di ogni sorta di giudici appartiene

(¹) Per la giurisdizione della Rota v. le *Constitutiones Almae Rotae Bononiae ecc.* (apud A. Benatium MDLXXXVI), p. 1, 4 segg. L'Uditore del Legato avrebbe dovuto limitarsi a giudicare « causas civiles processum non requirentes » (*Capitula Pii IV*, 1560, *ivi*, p. 67), ma v. le *Novissimae Constitutiones civiles* del 1566, in *Miscellanea Constitutionum civitatis Bononiae pro commodiori usu* (Typis C. M. Sassi MDCCXLI), p. 6 segg.

agli elettori politici (artt. 27, 41); nella bolognese appartiene invece al Corpo legislativo, meno che nei giudici di pace. Questi, secondo il primitivo progetto, dovevano essere soprattutto ufficiali di polizia, tanto nella città che nel territorio, ripristinando così, per quest'ultimo, le funzioni degli antichi vicari, e specialmente quelle dei massari e dei saltari, ma il progetto definitivo dava facoltà al Corpo legislativo di istituirli anche per le cause civili di minimo valore. In ambo i casi dovevano, prima di proferir la sentenza, tentare la conciliazione amichevole delle parti: il che poteva essere anche un lontano ricordo del Magistrato della pace sorto con questo scopo in Bologna nel XIII secolo, e sostituito nel secolo XVI dal Magistrato dalla Concordia (¹). Un tribunale conservato tal quale fu il cosiddetto Foro de' Mercanti, « per le cause appartenenti alla mercatura » (art. 144). Maggiori novità offrì invece la Costituzione relativamente alla giustizia penale, senza tuttavia seguire il sistema francese dei tribunali correzionali e criminali, del doppio giuri, e della limitazione al fatto della competenza dei giurati. Dei dodici giudici « del fatto », nominati anch'essi dal Corpo legislativo, sei per ogni causa, scelti dall'accusato, dovevano giudicare non solo sulla ammissibilità dell'accusa e sulla qualità del delitto, ma anche sul grado della pena: ai giudici del diritto, in numero di tre, spettava di pronunciare la sentenza (artt. 150, 153, 157, 162). Veniva poi istituito, con denominazione ricordante la duplice analoga funzione (Segnatura di grazia, Segnatura di giustizia) già spettante parte al Legato, parte alla Rota, un Tribunale della Segnatura, per « decidere le controversie sopra la competenza del foro », e con tutte le facoltà e giurisdizioni, appunto, delle due Segnature d'una volta (artt. 178, 265).

Pur senza maggiormente approfondirsi nella ricerca delle radici storiche della Costituzione bolognese, si può quindi — con-

(¹) V. (MARESCALCHI), *Compendio storico de' diversi governi di sua patria ecc.* (Bologna, 1796), p. 66-7, e il *Breve Sanct. D. N. Gregorii XIII super Magistratu et Officio Concordiae litium ecc.* (Ex Officina A. Benatii MDLXXXVIII).

cludendo — riaffermare che queste non furono nè poche nè sottili. Coloro che la compilarono non copiarono pedissequamente il modello francese, nè architettarono arbitrariamente una costruzione politica come, poco tempo dopo, doveva fare a Napoli il Pagano. Anche per ciò — anzi, soprattutto per ciò — la Costituzione bolognese è un fatto capitale nella storia giuridica d'Italia; perchè essa rivela come sia avvenuto il passaggio dal sistema giuridico-politico tradizionale a quello che sarà come la spina dorsale, dal punto di vista giuridico, del futuro Risorgimento. Anche in questa, come in ogni parte della storia, brusche e radicali mutazioni succedono solo apparentemente; al di sotto dell'agitazione superficiale c'è qualcosa che continua attraverso una catena regolare di cause ed effetti. Così a Bologna, in un ambiente che pareva completamente chiuso alla nuova storia, i principî proclamati nella *Dichiarazione* trionfano non tanto per unica virtù della loro immensa forza demolitrice di tutto il passato, quanto — invece — perchè ridanno un senso e un valore a questo passato; trionfano non come verità astratte, ma incarnandosi in esigenze pratiche, in fatti concreti. E la libertà politica, gloria futura (con tutte le sue conseguenze benefiche per la vita giuridica dei cittadini e dello Stato), fa i suoi primi passi vestita ancora degli abiti antichi.

W. CESARINI-SFORZA

APPUNTI E VARIETÀ

Di alcune armi attribuite alla " Società della Morte „

L'on. Luigi Rava prima e l'on. senatore Alberto Dallolio poi, si sono compiaciuti di esortarmi gentilmente ad apportare un qualche contributo alla migliore conoscenza della *Società della Morte* o degli *Intrepidi* esistita in Italia nel 1855 e sulla quale essi hanno gittato viva luce pubblicando, in questo periodico, documenti del tutto inediti.

Per corrispondere alla loro richiesta, mi è dato arrecare un solo

elemento e non di primaria importanza. Posso cioè soltanto descrivere una pregevole collezione di sei pugnali di finissimo acciaio con sopra incisi vaghi fregi, che ottenni in dono, pel Museo civico del Risorgimento in Bologna, il 10 giugno 1905, dell'ora defunto conte cav. Pietro Tacconi della ben nota nobile famiglia bolognese, colto scrittore e collezionista di oggetti d'arte e d'antichità.

Tale raccolta, tenuta occulta entro apposito astuccio, simulante all'esterno una busta d'archivio, che era stata dal Tacconi acquistata di seconda mano, aveva appartenuto, in origine, ad un membro di cospicua famiglia di Castel Bolognese, in gioventù affigliato alla *Società della Morte*.

Tale la tradizione orale esistente intorno a questo cimelio, del resto sprovvisto di qualsiasi documentazione scritta, che il conte Tacconi raccolse dalla viva voce di chi aveva conosciuto la famiglia del primo proprietario di queste armi, tradizione che si fonda sulla presenza nei fregi incisi sulle lame di un simbolo massonico, (quale è il ramoscello d'acacia) e di strumenti musicali frammisti più volte ad armi da caccia, emblemi venatori, fiori e foglie, come sarà detto in appresso.

Questi ultimi furono riprodotti, sempre secondo la tradizione, unicamente per stornare l'attenzione dell'osservatore dall'emblema massonico e da quelli musicali, coi quali erano mescolati, e far così deviare le indagini nel caso che le armi fossero cadute nelle mani di qualche funzionario della Polizia.

Ecco la descrizione particolareggiata dei sei pugnali la cui lunghezza è di cent. 24, mentre quella della sola lama è di 14.

- 1° - Impugnatura d'avorio lavorato. - Fregi, su un piatto: lira con serto di rose. — Sull'altro piatto: vaso con cespo di rose.
- 2° - Impugnatura d'ebano lavorato. - Fregi, su un piatto: clessidra alata e falce, fronda d'acacia, quaderno di musica con note imprecisate, corno da caccia, oboè, zupfelo, sistro (padiglione cinese senza il cappello ma sormontato da una stella a sei punte caricata da un disco). — Sull'altro piatto: Ancora, fronda d'acacia.
- 3° - Impugnatura d'ebano lavorato. - Fregi, su un piatto: lira, serto di fiori e foglie. — Sull'altro piatto: fiori e foglie.
- 4° - Impugnatura d'ebano lavorato. - Lama fiammeggiante liscia.
- 5° - Impugnatura d'ebano lavorato. - Fregi, su un piatto: corno da caccia, serto di fiori e foglie. — Sull'altro piatto: cervo ed albero, scudo e cerbottana, fronde d'acacia e lancia con fiamma.